

Ai Responsabili UOS
Sanità Animale Nord e Sud

e, p.c. Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Salute Sociosanitaria
Area Promozione della Salute e Prevenzione
Via R. R. Garibaldi 7 – 00145 ROMA

Oggetto: Profilassi antirabbica

In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue

Il Decreto Legislativo 136 del 05.08.2022, operativo dal 27/09/22, che attua e raccorda la Normativa Nazionale col Reg UE 429/2016, considera la Rabbia come "malattia di categoria B".

Il Ministero della Salute ha in capo di stabilire, sentite le Regioni, i relativi programmi nazionali obbligatori di eradicazione, conformi al Reg. (UE) 2020/689.

Nelle more di questi provvedimenti, in caso di sospetto/conferma di tali malattie, fatto salvo quanto previsto dal Reg.2020/689, in combinato disposto con il D.lvo 136/2022, continuano ad applicarsi, per gli aspetti operativi, ove non in contrasto con la normativa comunitaria, le attuali disposizioni regionali/nazionali.

Pertanto per la Rabbia, ovvero segnalazione di morsicature e provvedimenti conseguenti, rimangono in essere le attività consuete (osservazione e valutazione comportamentale), ai sensi della OM 6 agosto 2013 e smi.

L'Italia è indenne da rabbia dal 2013, ma per ottenere e mantenere tale status, deve assicurare determinate condizioni e azioni, tra cui la sorveglianza come applicata finora, col controllo sugli animali da compagnia in importazione e quelli responsabili di morsicature/aggressioni/zuffe.

Dunque, vista la situazione epidemiologica locale/regionale, sentita per le vie brevi la Regione Lazio, si comunica quanto segue:

fermo restando le norme da adottare nei confronti dei soggetti segnalati come aggressivi, le misure riguardanti la profilassi antirabbica sono da valutare caso per caso, a seconda del contesto epidemiologico di riferimento, che è legato alle abitudini di vita del cane es. cani che vivono in appartamento o cani vaganti e al territorio dove il cane vive o proviene.

Nella nostra provincia la situazione epidemiologica favorevole consente di effettuare una indagine telefonica e di soprassedere al controllo del cane morsicatore nel caso in cui si rilevi che i soggetti siano tenuti costantemente sotto controllo, escludendo eventuali contatti sospetti (es. cane che vive costantemente in ambiente protetto).

Nel caso si abbiano dei dubbi il cane viene messo sotto osservazione e la tariffa da applicare è stabilita in base al D.L. 32/2021, orientativamente 30 minuti – 40 € da versare sul conto VET.99.212

Segnalazione della morsicatura

Il Reg UE 429/2016 e il DLgs 136/2022 parlano solo di persone che in qualche modo hanno a che fare anche temporaneamente con gli animali (persone pertinenti), contrariamente al DPR 320/1954 in cui erano specificate le persone coinvolte nell'obbligo di denuncia (medici, presidi di facoltà, sindaci, ecc). Fino all'emanazione del disposto del Ministero della salute sulle procedure di sorveglianza della rabbia, anche i medici di base o dei PS ospedalieri, continuano ad essere obbligati a segnalare ferite da aggressioni da animali.

In caso di aggressione cane-cane il veterinario L.P. è obbligato a fare segnalazione /notifica alla ASL. Se il cane morsicatore non si conosce, l'animale morsicato dovrà restare in vincolo per sei mesi, non potendo sottoporre a visita e indagine epidemiologica l'altro soggetto coinvolto.



Si riportano inoltre le seguenti fattispecie:

- Cane sotto età introdotto in Italia senza vaccinazione

Se viene segnalato un cane/gatto o furetto introdotto in Italia senza vaccinazione antirabbica, a seconda del luogo di origine, dell'età, delle modalità di ingresso e dello specifico contesto, l'animale deve essere messo in vincolo sanitario, in teoria per 6 mesi, a meno che non si decida di sottoporlo a vaccinazione AR alla 12° settimana; in tal caso il vincolo perdurerà per il tempo stabilito a seconda del Paese di origine (se UE o non UE).

- Cane sopra le 12 settimane proveniente dall'UE non vaccinato

Anche in questo caso si valuterà in base a quanto accertato sull'origine UE o meno (es. ha chip e passaporto?) Se identificato e con passaporto europeo, si potrebbe fare vaccinazione AR e mettere l'animale in vincolo per 21 gg..

La certificazione di buona salute, riportata sul passaporto europeo, compilata dal veterinario LP, ha la validità di 30 gg, pertanto, se il proprietario si reca e rientra da UK entro i 30 giorni dalla data di certificazione, non necessita di altro a meno che non viaggi con una compagnia aerea o navale che richieda l'idoneità al trasporto, prima di far salire l'animale; sarà quindi necessario far certificare da un veterinario lo stato di buona salute dell'animale e che lo stesso è in grado di affrontare il viaggio.


Per animali provenienti da Ucraina il vincolo è di tre mesi se vaccinati in Italia (vincolo che parte dalla data di vaccinazione); se l'animale risulta (con certificato adeguato) già vaccinato, il vincolo di 3 mesi parte dal momento del prelievo per la titolazione AR (se sono trascorsi almeno 30gg dal vaccino); nel caso in cui però la titolazione dia esito negativo (<0,5 UI), il vincolo viene prolungato di altri 3 mesi (per un totale di 6 mesi)

Esistono Paesi (es. la Francia) che derogano all'introduzione di animali non vaccinati provenienti da altri paesi della UE, bisogna però verificare se da tutti o solo da alcuni (tipo dall'Italia in quanto indenne).

Gli animali possono espatriare quando la vaccinazione è considerata valida; in Italia esiste un vaccino che può essere utilizzato prima delle 12 settimane, ma deve essere ripetuto al 3° o 6° mese (a seconda della specie) affinché sia valido.

Distinti saluti

Il Direttore UOC Sanità Animale
Dott. Luciano Figliozzi



Estensore: S.S.
Responsabile del Procedimento: Dott. L.Figliozzi

[profilassi antorabbica]

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

Dipartimento di Prevenzione
SANITA' ANIMALE
Direttore UOC Dott. Luciano FIGLIOZZI
Palazzina "G" Via Armando Fabi - Frosinone
Dipvet.areaa@aslfrsionone.it - 0775 8822263

